



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

Reparto polizia amministrativa e sicurezza urbana

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO

tel - fax

polizia.locale@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

su appuntamento

Trento, 7 dicembre 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 2119/2020

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 1417/2020 d.d. 18.11.2020. Modifica condizioni minime di svolgimento dei mercati di servizio, specializzati, contadini e posteggi isolati.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

preso atto che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state adottate una serie di misure restrittive, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, incidendo sia sulle libertà delle persone sia sullo svolgimento delle attività economiche;

visto il decreto legge 25 marzo 2020 n.19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 22 maggio 2020, n.35;

visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante : "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza;

viste la Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stata disposta rispettivamente la proroga al 15 ottobre 2020 e successivamente al 31 gennaio 2021 dello lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario al 31 gennaio 2021 e la conseguente proroga delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19, introducendo inoltre l'obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19", pubblicato su G.U. n. 299 del 2 dicembre 2020;

visti i DPCM 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020 e 3 dicembre 2020 che, oltre a ribadire le misure di prevenzione e distanziamento ed il divieto di svolgere manifestazioni pubbliche ad eccezione di quelle in forma statica, vietano lo svolgimento di sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 59 del 4 dicembre 2020 : "Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell'emanazione del Dpcm 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». Ulteriori disposizioni in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria";

preso atto che l'ordinanza n. 59 d.d. 03.12.2020, al punto 19) indica che: fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 10 lett. n) del Dpcm 3 dicembre 2020 in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio. Il successivo punto 20) riporta: "*in particolare, il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all'art.19 della legge provinciale n. 17/2010) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari (di cui all'art. 13 comma 1, lett. e) del Regolamento 24 aprile 2013 n. 6-108/Leg.) devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l'apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento*". Ed infine il punto 21) specifica: "*nell'apposito protocollo anti-Covid19 di cui al punto precedente è obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti*";

viste le ordinanze del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020 e n. 56 del 19 novembre 2020, che prevedevano: "*l'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto su area pubblica o privata, è consentita nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti; tale piano deve contenere le seguenti condizioni minimali: a) nel caso di mercati all'aperto, prevedere qualora possibile una perimetrazione, non necessariamente fisica, ma tale da rendere visibili i confini dell'area adibita alla vendita; b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il distanziamento sociale e del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; d) applicazione dei protocolli/linee guida anti-Covid19 vigenti nel settore di riferimento*", precisando che non è vincolante disporre di un unico varco di accesso e di uscita per il mercato, qualora le caratteristiche dello stesso non lo permettano, ma laddove possibile sia invece da prevedere una suddivisione in settori dell'area, ognuno con un proprio varco di accesso e uno di uscita, al fine di garantire per ogni settore un flusso unidirezionale di utenti, nel rispetto delle regole generali che impediscano occasioni di assembramento;

atteso che le disposizioni delle ordinanze del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020 e n. 56 del 19 novembre 2020 hanno cessato la loro efficacia con il giorno 3 dicembre 2020;

visti i protocolli di sicurezza e le linee guida per la gestione del rischio COVID-19 per il settore del commercio su area pubblica e per l'agricoltura ed i lavori forestali (relativamente ai mercati contadini);

viste le linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività



economiche produttive ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020 e attualmente vigenti come previsto al punto 17 dell'ordinanza nr. 53/2020 del Presidente della Provincia;

considerato che le amministrazioni locali, possono emanare provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli disposti a livello nazionale ed in considerazione della necessità di proseguire con l'adozione di misure di controllo che permettano di conciliare oltre allo svolgimento delle attività economiche, anche la tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di ulteriore diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo o l'utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza;

preso atto dell'attuale *trend* dei casi di contagio e della situazione sanitaria nel territorio provinciale e considerato che attualmente sono presenti focolai del virus legati anche all'assembramento di persone in spazi pubblici;

considerato che la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione, impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

richiamata la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 1417/2020 con la quale venivano individuate le condizioni minime di svolgimento dei mercati di servizio, specializzati e contadini, oltre a disporre la sospensione del mercatino dei Gaudenti e prevedere ulteriori disposizioni di sicurezza per il commercio su area pubblica;

richiamata la successiva ordinanza contingibile ed urgente n. 1665/2020 d.d. 24 novembre 2020 con la quale, in ragione delle criticità rilevate in occasione del mercato cittadino del 19 novembre u.s., ritenuto necessario evitare situazioni di assembramento, veniva disposta la sospensione del mercato di servizio n.1 per la vendita di prodotti alimentari;

preso atto che nella riunione del 7 dicembre 2020 in presenza dei rappresentanti di categoria dell'ANVA Confesercenti - Associazione Nazionale Venditori Ambulanti e della FIVA Confcommercio - Federazione Italiana Venditori Ambulanti, sono state analizzate le nuove disposizioni a livello nazionale e locale, e considerate le possibili situazioni di assembramento dell'area mercatale, che risultano interessare in modo particolare la Via Verdi;

ritenuto che per poter garantire il normale svolgimento dell'intero mercato di servizio n. 1, evitando al contempo situazioni di assembramento sia necessario adottare accorgimenti sul posizionamento dei posteggi di vendita di via Verdi, riposizionando parte degli stessi in altre vie e piazze, consentendo in tal modo di ampliare gli spazi di transito;

considerato che i titolari di concessione di posteggio sulla via Verdi sono in totale n. 30 (trenta), di cui n. 16 sul lato nord della via, dove parte di questi utilizzano normalmente impianti di cottura collegati alla rete elettrica con propri punti di allacciamento;

ritenuto quindi necessario, effettuare lo spostamento dei posteggi situati sul lato sud di Via Verdi in altre vie, in modo da ampliare lo spazio di transito per i frequentatori del mercato al fine di evitare possibili situazioni di assembramento;

considerato che i 14 posteggi situati sul lato sud della via Verdi, individuati dai numeri 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-27-29 possono essere ricollocati in via Belenzani, a nord degli spazi già oggetto di spostamento dei posteggi precedentemente situati in Via Esterle (tra Piazza d'Arognò e via degli Orti), utilizzando l'ordine della graduatoria dei titolari del mercato di servizio n.1 approvata con determina n. 39/42 d.d. 13.10.2020 e secondo le posizioni individuate dalla Polizia Locale;

ritenuto di revocare l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1417/2020 d.d. 18 novembre 2020, per quanto concerne la sospensione dell'assegnazione in spunta dei posteggi e la perimetrazione ed individuazione dei flussi nei mercati di servizio e specializzati, in quanto tali condizioni minime non risultano più previste dalle norme nazionali e provinciali, e ritenuto invece opportuno confermare le altre misure contenute nella stessa ordinanza relativamente all'afflusso massimo contemporaneo di tre persone ai banchi di vendita e alla disposizione di delimitazioni e segnaletica attorno ai posteggi, in quanto idonee a garantire il distanziamento ed evitare assembramenti, oltre alla sospensione delle edizioni del mercatino dei Gaudenti del mese di



dicembre;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero trovarsi sanzionate, fino alla chiusura coattiva delle stesse nel caso in cui le situazioni di assembramento e non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai protocolli e dalle disposizioni provinciali e comunali;

ritenuto che l'efficacia della presente ordinanza debba esplicare i suoi effetti dal giorno 8 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021 compreso, fatta salva la possibilità di prorogarne l'efficacia, modificare o integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni o restrizioni;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

o r d i n a

1) lo spostamento degli operatori concessionari nel mercato di servizio n.1 dei posteggi di Via Verdi individuati dai numeri 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-27-29 in Via Belenzani, secondo le indicazioni del Corpo Polizia Locale e nel rispetto della graduatoria dei titolari del mercato approvata con determina n. 39/42 d.d. 13.10.2020;

2) agli operatori dei mercati di servizio, dei mercati specializzati, dei mercati contadini, dei posteggi isolati per il commercio su area pubblica e del mercato tipico dell'economia solidale di Piazza Santa Maria Maggiore, di disporre attorno al proprio banco di vendita, un nastro o altra idonea delimitazione ed esporre segnaletica, in modo che la clientela acceda all'area di vendita in numero massimo di tre persone contemporaneamente e comunque per il tempo strettamente necessario all'acquisto, nel rispetto della distanza interpersonale. La delimitazione potrà essere esterna all'area in concessione solo nel caso in cui venga garantito il normale transito veicolare e pedonale;

3) la sospensione delle attività del mercatino dei Gaudenti programmate fino al 31 dicembre 2020;

4) la revoca dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 1417/2020 d.d. 18 novembre 2020;

la presente ordinanza esplica i suoi effetti dal 9 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021 compreso;

a v v e r t e

- rimangono impregiudicate le ulteriori disposizioni di cui all'ordinanza contingibile ed urgente n.15/2020 d.d. 20 maggio 2020, qualora non in contrasto con la presente, ovvero se non esplicitamente modificate o superate;

- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del D.L. n° 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D.L. n° 33/20202 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;

- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;



i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune;
- di trasmettere il provvedimento via PEC agli operatori titolari di concessione nel mercato di servizio n.1 e agli operatori inseriti nelle graduatorie di spunta dei mercati di servizio.

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

LG/me

Destinatari:

- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Servizio Polizia Locale
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- PROGETTO ARTERIA DI DI FINIZIO OLIMPIA
- TRENTO SOCIAL TANK SOC. COOPERATIVA
- Federazione provinciale coldiretti - Trento
- Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Servizio Sviluppo Economico, Studi e Statistica
- ANVA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENDITORI AMBULANTI
- FIVA CONFCOMMERCIO - FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI E SU AREE PUBBLICHE
- Questura di Trento